



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assegno di mantenimento: anche il disoccupato deve versarlo

Autore: Redazione | 14/12/2012



Linea di rigore della Cassazione nei confronti dell'ex che, anche se disoccupato, non versa l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.

Anche se **licenziato** e senza un reddito stabile, il coniuge deve comunque far fronte ai propri doveri di genitore, altrimenti rischia il procedimento penale.

Altre fonti di reddito

Secondo i giudici della Suprema Corte **[1]**, pure il disoccupato deve provvedere alle esigenze di sostentamento della prole, eventualmente attingendo le risorse dal **Tfr**, dall'**indennità di disoccupazione** o ancora dal sostegno economico dei **propri genitori**. Finanche l'eventuale **rimborso spese per la formazione professionale** può costituire, in assenza di altri redditi, una entrata da girare ai propri figli. E se anche queste risorse mancano... si può sempre ricorrere al giudice civile per chiedere una riduzione dell'assegno divorzile e recuperare così qualche spicciolo in più.

L'essere genitori genera infatti un obbligo di mantenimento che solo una impossibilità **oggettiva** e **totale** potrebbe evitare.

Ristrettezze economiche

Insomma: l'illecito scatta già solo "con l'inadempimento dell'obbligazione civile, costituita dal mancato versamento dell'assegno fissato dal giudice": le **ristrettezze economiche**, quando non costituiscono una assoluta impossibilità ad adempiere, non giustificano l'ex coniuge.

Note

[1] Cass. sent. n. 48204 del 13.12.2012.